



SCRITTURA PRIVATA DI ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'

SPORTIVA DENOMINATA "GRUPPO SPORTIVO PASSATORE".

01723

- 9 MAG 1978

I seguenti soci fondatori,

- 1) Sig. GIORDA NO Giuseppe nato a Cuneo il 14-10-1922
residente a Passatore n° 64 Bis, codice fiscale
n° GRD GPP 22 R 14 D 205 F
- 2) Sig. PELLEGRINO Matteo nato a Cuneo il 12-10-1935
residente a Passatore n° cod. Fisc. PLL MTT 35 R 17 D 205 S
- 3) Sig. MERLO Guido nato a Cuneo il 9-10-1935 residente
a Passatore, n° 24 cod. Fisc. MRL GDU 35 R 09 D 205 F.
- 4) Sig. GIORDANENGO Guido nato a Centallo il 12.2.1948
domiciliato a Madonna dell'Olmo, via Passatore, 49,
codice fiscale n° GRD GDU 48 B 12 C 466 X.
- 5) SIG. ARNEODO Francesco nato a Cuneo il 1-1-38
residente a Passatore n° 64/1, cod. Fisc. RND ENC 38 A 01 D 205 O
- 6) SIG. DELFINO ALDO nato a Cuneo il 14-3-1940 residen
te a Passatore n° 2 cod. Fisc. PLF ADA 40 C 14 D 205 Q
- 7) SIG. GONDOL O Giovanni nato a Cuneo il 22-12-1938
residente a Passatore n° 130 cod. Fisc. GND GNN 38 T 22 D 205 B
- 8) Sig. CESANO Alfredo nato a DRONERO il 22-5-1929
residente a Passatore n° 20 cod. Fisc. CSN LRD 29 F 22 D 372 N
- 9) SIG. PRANDI Giancarlo nato a Camerana il 5-2-1944
residente a Passatore n° 81 Cod. Fisc. PRN GCR 44 B 05 B 467 X
- 10) Sig. GIORDANENGO Silvio nato a Centallo il 26.10.51
res. Cuneo C/so Giovanni XXIII° n° 24 Bis Cod. Fisc. GRD

Alleg. 5.000

Rip. 5.000

10.000

T.S. 200

10.300

SIV 51 R 26 C 466 X .

Con la presente scrittura privata si costituiscono in società sportiva denominandola "GRUPPO SPORTIVO PASSATORE" con il seguente scopo sociale:

Incrementare ed organizzare senza fine di lucro la attività sportiva a livello giovanile e non nel solo ambito della frazione Passatore; intraprendendo tutte quelle attività necessarie tendenti a raggiungere lo scopo prefissato, gestendo gli impianti comunali esistenti e quelli che verranno eventualmente costruiti nella frazione, acquistando il materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva e degli automezzi atti al trasporto degli atleti devolvendo alla organizzazione e ulteriore incremento di attività gli eventuali utili di gestione risultanti in sede di rendiconto.

La durata della Società è indeterminata e il suo scioglimento potrà avvenire a norma dello Statuto adottato. Viene convenuto, inoltre, che la Presidenza della Società sia assunta dal Sig. Giordano Giuseppe e la Vice Presidenza dal Sig. Pelleggrino Matteo, mentre i Sigg.ri Merlo Guido, Delfino Aldo, Gondolo Giovanni, Cesano Alfredo, Prandi Giancarlo saranno i consiglieri il sig. Giordanengo Guido sarà il Direttore tecnico sportivo.

Essi formeranno il Consiglio Direttivo con
i compiti previsti nello statuto che qui di seguito
viene stabilito e adottato;

20 APR. 1972

x *Giuliano Oliva*

x *Roberto Nigro*

x *Merlo Guido*

Roberto Giambo

Carucato Francesco

Delfino Aldo

Giordano Giovanni

Celano Alfredo

Grandi Fulvio

Giordano Silvio



STATUTO SOCIALE

Costituzione - Denominazione - Scopo - Durata -

Art.1) Il Gruppo Sportivo Passatore è una società sportiva che ha lo scopo di esercitare tutti gli sports ed in particolare il giuoco del calcio, diffondendone la pratica, ciò senza fini di lucro ed anzi con l'impegno di devolvere all'ampliamento delle attività eventuali utili risultanti in sede di rendiconto.

Art.2) La durata della società è indeterminata.

Sede e colori sociali

Art.3) L'associazione ha sede in Passatore, via S. Giacomo n°64 Bis, CUNEO.

Art.4) I colori della società sono il verde e il bianco.

Categorie dei soci

Art.5) Le categorie dei soci sono:

Soci fondatori: sono coloro che, sottoscrivendo l'atto costitutivo hanno dato vita alla società.

Soci onorari: sono coloro che abbiano particolari benemerienze sportive e sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Soci ordinari: sono coloro che annualmente

versano la quota fissata.

Soci atleti: sono coloro che praticano lo sport attivo con i colori sociali.

L'età minima per essere socio della 2° e 3° categoria è di anni 18, mentre per i soci atleti l'età minima è quella fissata dalle federazioni nazionali per le manifestazioni che la società intenderà praticare. Comunque gli atleti saranno associati gratuitamente fino all'età di dieci anni, compiuto l'undicesimo anno dovranno versare la quota fissata di anno in anno.

Costituzione, sospensione, variazione e scioglimento del rapporto sociale.

Art.6) Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti debbono:

- a) essere di speeciata moralità.
- b) accettare incondizionatamente il presente Statuto e uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell'eventuale regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo ed esposto nella Sede Sociale.

Art.7) Chiunque desideri essere ammesso nella Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo.

Con la domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di socio.

ART.8) L'elenco dei soci dovrà essere sempre esposto nella Sede Sociale, affinché tutti possano prenderne visione.

Art.9) Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenuto conto delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni che sono inappellabili.

Art.10) Il socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali.

Il socio ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di giorni venti.

Art.11) Il rapporto sociale si estingue:

- a) con la morte del socio
- b) con le dimissioni del socio stesso.
- c) con la radiazione del socio per morosità.
- d) con la espulsione.

Art.12) I soci che vogliono dimettersi dovranno inviare lettera di dimissioni e non avranno diritto al rimborso delle quote sociali già pagate.

Art.13) Il socio che resti arretrato col pagamento delle quote scadute per un periodo non inferiore a tre mesi, e che non adempia all'obbligo relativo entro il termine di giorni trenta dalla ricezione di formale invito di pagamento fattogli dal Presidente con lettera raccomandata, è senz'altro radiato per morosità dall'albo dei soci.

Diritti e doveri dei soci

Art.14) Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività sociali ed a stabilirne la struttura ed indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Art.15) Ad ogni socio viene rilasciata una tessera che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dalla Società Sportiva.

Art.16) Ogni socio deve:

- a) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa
- b) versare puntualmente le quote sociali stabilite.
- c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Società.

Art.17) Le tasse di ammissione, le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno.

Giulio Clemente
Marco Sincio
Roberto Clemente

Enrico Franco
Roberto Clemente

Roberto Franco
Celano Di Federico
Armando Franco
Giuseppe Elis



Art.18) Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Società.

Art.19) Sono organi ordinari della Società Sportiva:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il Presidente dell'Associazione
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Revisori e Proibiviri.

Assemblea dei soci

Art.20) L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha luogo:

- a) ogni anno entro il 30 settembre per l'approvazione del rendiconto e la discussione del bilancio preventivo, nonché per le eventuali elezioni delle cariche sociali.

L'assemblea ordinaria ha luogo inoltre:

- b) quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria e straordinaria Amministrazione
- c) quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario.

d)



d) quando $1/5$ almeno dei soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine giorno.

Art.21) La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella sede sociale. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora il consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee ordinarie e della assemblea straordinaria richiesta dai soci entro 30 giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere indetta dal collegio dei Revisori.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, la Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dagli organi specificati nel comma precedente.

Art.22) Alle assemblee possono intervenire tutti i soci in pari col pagamento delle quote sociali.

Art.23) L'assemblea ordinaria annuale ha per oggetto

a) la discussione sulla relazione tecnico-sportiva ed amministrativa del Consiglio

Direttivo

b) la discussione del preventivo e del
rendiconto finanziario

c) la discussione su ogni altro argomento
di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno

d) elezioni delle cariche sociali (Consiglio
Direttivo, collegio dei Sindaci Revisori,
collegio dei Probiviri.

E' in facoltà dei soci, purchè la relativa richiesta
sia presentata al Consiglio Direttivo con lettere
raccomandata sottoscritta da almeno 10 soci entro il
30 luglio di ogni anno, ottenere la inclusione di argomenti all'ordine del giorno.

Art. 24) L'assemblea sarà regolarmente costituita in
prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 25) L'assemblea viene aperta dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci e sarà presieduta dal Presidente stesso o da chi ne fa le veci.

Art. 26) Le deliberazioni dell'assemblea saranno prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per:

a) deliberazioni eventualmente concernenti le trasformazioni, fusione o scioglimento della Società e le modifiche dello Statuto che dovranno essere approvate col voto che dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) dovranno essere prese in assemblea straordinaria.

Tutte le deliberazioni debbono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea e trascritte nell'apposito registro.

Art.27) Le votazioni dell'assemblea avverranno, ad insindacabile scelta del Presidente dell'assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Su richiesta della maggioranza semplice dei votanti il Presidente dovrà però indire la votazione segreta.

Art.28) L'elezione delle cariche sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Proibiviri), in caso di necessità sarà preceduta dalla nomina di una commissione elettorale composta di tre soci, la quale provvederà:

a) a predisporre liste o nomi di candidati alle varie cariche,

b) a ricevere liste o nomi di candidati

Carlo
Allegromonte
Michele
Giulio
Allegromonte

Enrico
Provero
Diffin
Alto

Giulio
Allegromonte
Allegromonte
Allegromonte
Allegromonte
Allegromonte

proposti da gruppi di almeno 15 soci
ciascuno

e) a indire le elezioni entro 30 giorni dal
ricevimento del mandato.

Presidente dell'Associazione

Art.29) Il Presidente dell'associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta anche agli effetti di legge, la Società stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Art.30) Consiglio Direttivo: i componenti del Consiglio Direttivo si riuniscono, appena eletti dall'assemblea, per eleggere nel loro seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Direttore Tecnico. I posti vacanti determinatisi nel Consiglio Direttivo per qualunque ragione, verranno colmati da altri consiglieri che seguono l'ordine secondo il numero dei voti ottenuti in assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo saranno in nume-



re di otto a partire dalla decadenza dell'attuale consiglio che avverrà il 30 settembre 1980; essi saranno eletti nella proporzione di quattro fra i soci onorari e ordinari, di tre fra i soci fondatori e di un o fra i soci atleti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Il Segretario ed il Direttore tecnico potranno essere nominati anche fra persone che non siano membri del Consiglio Direttivo, dovranno però essere soci.

Al Consiglio Direttivo, in particolare, sono devolute le attribuzioni inerenti il funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo della Società Sportiva (mediante eventuali regolamenti).

Il Consiglio Direttivo, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Unione Sportiva.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, decide sull'ammissione dei soci, sulla nomina degli allenatori, degli accompagnatori, sulla partecipazione degli atleti, isolati o a squadre a gare e competizioni agonistiche.

Il Consiglio Direttivo, infine, vigila sull'osservanza dello Statuto Sociale, emana disposizioni per il buon andamento del Gruppo Sportivo, adotta provvedimenti quali ammonimento, sospensione ed espulsione a carico dei soci colpevoli di particolari mancanze.

senza esclusioni



Membri del primo Consiglio sono nominati dai soci fondatori, restano in carica fino al 30 settembre 1980.

Il collegio dei Revisori e Probiviri

Art. 31) Al collegio dei Revisori e Probiviri (in numero di due complessivamente) è demandato l'incarico della revisione dei conti quindi la vigilanza sulla Amministrazione della Società e sulla soluzione delle eventuali controversie nel campo economico e disciplinare della società. Ad essi ricorreranno entro il termine di giorni 20 i soci colpiti dalle sanzioni disciplinari emanate dal Consiglio Direttivo.

000
000
000
200
300-

Inoltre, provvederanno alla convocazione dell'assemblea qualora non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo entro il termine di giorni trenta dalla richiesta dei soci. Inoltre provvedono ai compiti di cui agli articoli precedenti.

Il numero dei Revisori e Probiviri viene stabilito nel numero di due fino al numero base di 120 soci, e di n° Tre oltre i 120 soci.

Art. 32) Incompatibilità delle cariche

Sono incompatibili fra di loro le seguenti cariche:

Presidente (o Vicepresidente) e Revisore Probiviro,
Segretario-Presidente (o vicepresidente) Segretario-Revisore o Probiviro.

William
 Muller
 where
 guide
 12

Enrico Garino
Duffield

Household
Cabinet
Fire
A few

Colours of photo
to match
Lithographs & Co

- Art.36) Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Consiglio dei Probiviri ai sensi dell'art.31 del presente Statuto.

Art.37) Nel caso di scioglimento della Società, che



dovrà essere approvato con la maggioranza di cui all'art.27 lett.a), l'assemblea deciderà la liquidazione della Società nominando una commissione di liquidatori composta da sei membri:

2 componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo,

1 componente per ogni categoria di soci e fissando la destinazione da darsi agli eventuali materiali in possesso.

Art.38) Sostituzione dei soci fondatori:

o per dimissioni o a causa di morte o di altro evento previsto dal presente Statuto; venissero a mancare uno o più soci fondatori, esso od essi verranno sostituiti da i soci ordinari o eletti fra i soci più anziani di tesseramento, dai soci fondatori superstiti; essi da quel momento diventeranno soci fondatori a tutti gli effetti.

Disposizioni generali

Art.39) Le norme del presente Statuto possono essere integrate da Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art.40) Per tutto quanto non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti delle Federazioni sportive Nazionali.

Art.41) Il presente Statuto, al momento in cui entra

in vigore, sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto di questa Società.

Cuneo, li 25.11.1933

Approvato in assemblea del dall'unanimità
dei soci fondatori che si sottoscrivono.

Giulio G. G.

Roberto M. M.

Marlo Guido

Guido Gibboni

Enrico Fancisco

Delfino Uboldi

Luigi Giovanni

Cesare Alfano

Trancho L. L.

Gibboni Silvio